



ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL
Via Lago di Pusiano n. 4 – Schio (VI)

**PROCEDURA APERTA RELATIVA ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO,
TRASPORTO E SMALTIMENTO DELLE CENERI PESANTI E SCORIE (CER 19.01.12)**
CIG N. 66256771A1

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento e/o recupero delle ceneri pesanti e scorie, identificabili con il codice CER 19.01.12 (*“ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 190111”*), prodotte dall'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti urbani, di proprietà di Alto Vicentino Ambiente s.r.l. (di seguito anche “AVA” o “stazione appaltante”), sito in Schio (VI), Via Lago di Pusiano n. 4.

ART. 2 – QUANTITATIVO DELL'APPALTO

Il quantitativo presunto dei rifiuti oggetto di appalto è di circa 17.600 tonnellate.

Si stima la seguente produzione annua, non vincolante:

- anno 2016 (01.07.2016-31.12.2016): circa 6.000 tonnellate;
- anno 2017 (01.01.2017-31.12.2017): circa 11.600 tonnellate.

Il servizio oggetto dell'appalto verrà richiesto e reso in relazione alle quantità effettivamente prodotte nel corso dell'appalto. Il corrispettivo verrà conteggiato sulla base dei quantitativi effettivamente conferiti. L'appaltatore non potrà pertanto pretendere alcun compenso aggiuntivo o indennizzo di sorta, nel caso di conferimento di quantitativi inferiori.

L'appaltatore si impegna a ricevere un maggiore o minor quantitativo rispetto a quello indicato mantenendo invariate le condizioni dell'appalto, entro la misura del 20%.

ART. 3 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto di appalto dovrà essere svolto con l'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Il servizio comprende l'effettuazione, a cura e spese dell'appaltatore, delle seguenti operazioni:

- prelievo delle ceneri pesanti e scorie presso l'impianto di termovalorizzazione, sito in Schio (VI) – Via Lago di Pusiano n. 4;
- trasporto presso l'impianto di destinazione finale;
- smaltimento e/o recupero finale del rifiuto presso impianti autorizzati.

Nello specifico, l'appaltatore dovrà provvedere:

- al rispetto della programmazione concordata con AVA;
- all'utilizzo di mezzi idonei al trasporto dei rifiuti oggetto dell'appalto, nel rispetto della normativa vigente in materia, con utilizzo di mezzi chiusi a tenuta stagna;
- ad assicurare che i rifiuti vengano trasportati agli impianti di destino individuati;
- al trasporto dei rifiuti presso ditte autorizzate al ritiro e al trattamento di tale tipologia di rifiuto;
- alla comunicazione ad AVA del peso verificato a destino; alla consegna della copia del formulario di identificazione rifiuto, così come previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e s.m.i..

AVA, da parte sua, provvederà:

- alla pesatura del rifiuto in uscita su pese tarate e certificate;
- alla compilazione del formulario di identificazione rifiuto, così come previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- alla registrazione sull'apposito registro di carico e scarico come previsto dall'art. 190 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

I mezzi da utilizzare per il servizio dovranno essere idonei alle operazioni di carico e trasporto, secondo le modalità visionate in fase di sopralluogo, essere chiusi e garantire la tenuta e non permettere la fuoriuscita di alcun tipo di rifiuto in fase di trasporto.

Il servizio dovrà essere garantito per dodici mesi all'anno, escluse le domeniche, compreso il periodo feriale di agosto.

Ogni ritiro dovrà essere accompagnato dal relativo formulario di identificazione rifiuti prodotto dalla stazione appaltante.

Nel caso di spedizione transfrontaliera la gestione della pratica e le polizze assicurative dovranno essere a totale carico dell'appaltatore.

Ogni carico verrà regolarmente controllato e pesato in uscita dall'impianto di termovalorizzazione e accompagnato dalla relativa documentazione. Il peso di riferimento sarà quello rilevato presso le pese omologate e verificate dall'impianto di termovalorizzazione di Schio. La comunicazione dei pesi accettati dovrà essere tempestiva (entro 24 ore). Eventuali significative differenze di peso rilevate a destino dovranno essere immediatamente comunicate al Responsabile dell'ufficio ricevimento della stazione appaltante, per le azioni del caso.

Le scorie sono stoccate in apposito edificio coperto, sito presso l'impianto di incenerimento, Via Lago di Pusiano n. 4 – Schio (VI).

Il caricamento del rifiuto sugli automezzi utilizzati per il trasporto verrà effettuato a cura del personale della stazione appaltante, a mezzo di propria pala meccanica. I tempi di caricamento dei bilici sono stimati in circa 60 minuti.

Di norma il servizio viene effettuato con frequenza settimanale, con viaggi da programarsi a cura del Capo impianto.

ART. 4 - DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è fissata in mesi 18 (diciotto) a decorrere dal 01.07.2016 e fino al 31.12.2017, con riserva di proroga da parte della stazione appaltante per un periodo massimo di 6 mesi alle medesime condizioni.

Al termine naturale dell'appalto, qualora si rendesse necessario, l'appaltatore dovrà in ogni caso garantire la continuità del servizio fino al completamento delle procedure di gara relative al nuovo affidamento dell'appalto. In tal caso rimangono inalterate tutte le condizioni e i prezzi stabiliti nel contratto.

ART. 5 – CARATTERE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi attività di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 177, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Le prestazioni oggetto di appalto non potranno essere sospese o abbandonate, salvo comprovati casi di forza maggiore immediatamente comunicati dall'appaltatore alla stazione appaltante.

Tra le cause di forza maggiore viene annoverato lo sciopero delle maestranze a condizione che lo stesso rispetti le norme per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali previsti dalla Legge n. 146/1990 e n. 88/2000; in tal caso l'appaltatore dovrà darne comunicazione scritta alla stazione appaltante. Non saranno in ogni caso considerate cause di forza maggiore e saranno

quindi sanzionabili, scioperi del personale per cause locali e/o direttamente imputabili all'appaltatore.

In caso di ingiustificata sospensione, anche parziale, del servizio, la stazione appaltante, previa diffida ad attivare il servizio e salvo il risarcimento danni subiti, potrà rivolgersi ad altra impresa, rivalendosi sull'impresa appaltatrice per i costi sostenuti. Nel caso in cui si ravvisi il configurarsi nel fatto medesimo degli estremi di reato di cui all'art. 340 c.p., la stazione appaltante segnalerà il fatto alla competente autorità giudiziaria.

ART. 6 - MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

L'importo complessivo stimato dell'appalto, riferito al periodo di durata dell'appalto (18 mesi), è pari a € 668.800,00 oltre IVA di legge.

Il prezzo posto a base di gara è pari a € 38,00/tonn., oltre IVA di legge.

L'appalto verrà aggiudicato all'impresa che offrirà il prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Il prezzo rimarrà fisso e invariabile per tutta la durata dell'appalto.

Non è ammessa la presentazione di offerte condizionate, limitate, parziali o in aumento.

Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente, ai sensi dell'art. 86, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto di appalto.

Il concorrente resterà vincolato con la presentazione dell'offerta per 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

ART. 7 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'appaltatore dovrà garantire per tutta la durata dell'appalto lo smaltimento finale del rifiuto presso due o più impianti (in proprietà o in gestione) autorizzati allo smaltimento e/o recupero del rifiuto oggetto di appalto, con capacità annua non inferiore al quantitativo oggetto dell'appalto.

Si precisa che, in caso di sopravvenuta difficoltà o impossibilità di usufruire degli impianti di cui sopra, l'appaltatore dovrà comunque, entro il termine di 48 ore, comunicare alla stazione appaltante l'impianto o gli impianti alternativi che verranno utilizzati, unitamente alla documentazione relativa all'autorizzazione all'esercizio dell'impianto.

L'eventuale utilizzo, in conformità a quanto previsto al periodo precedente, di impianti alternativi a quelli indicati dall'appaltatore in sede di offerta, non dovrà, in ogni caso, comportare alcun onere aggiuntivo a carico della stazione appaltante.

L'appaltatore si obbliga altresì a rispettare tutta la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di tutela ambientale e di sicurezza e di tutela della salute nei luoghi di lavoro. In particolare deve rispettare le regole previste.

ART. 8 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

A norma dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., è prevista l'elaborazione del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), recante una valutazione dei rischi relativi alla tipologia della prestazione oggetto di appalto, che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto.

L'appaltatore, all'atto di sottoscrizione del contratto, attesterà di avere:

- provveduto alla formazione e all'informazione del personale in merito alle attività oggetto di appalto, e alle misure di prevenzione e protezione stabilite nel DUVRI;
- ricevuto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i propri dipendenti.

L'appaltatore dovrà sottoscrivere il DUVRI prima dell'inizio dell'espletamento del servizio.

I conducenti dei mezzi incaricati dall'appaltatore dovranno attenersi scrupolosamente alle norme che regolano gli accessi all'impianto di termovalorizzazione (istruzione interna IQ 14 "Norme di comportamento per i conducenti esterni all'azienda").

ART. 9 – CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Il corrispettivo dell'appalto sarà calcolato sulla base del prezzo unitario risultante dall'applicazione del ribasso percentuale indicato in sede di offerta sul prezzo posto a base di gara, oltre IVA di legge, per ogni tonnellata di rifiuto ritirata, trasportata e smaltita. Nel predetto prezzo si intendono compresi tutti gli oneri previsti nei documenti di gara. Pertanto il prezzo unitario si intende offerto dalla ditta aggiudicataria in base a calcoli di sua propria convenienza, a suo rischio e sono quindi invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualità. L'aggiudicatario non avrà quindi diritto ad alcun sovrapprezzo, di qualsiasi natura e per qualsiasi causa dopo l'aggiudicazione o durante l'esecuzione del servizio.

ART. 10 - PAGAMENTI

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà su presentazione di regolari fatture, emesse alla fine di ciascun mese di riferimento. La liquidazione avverrà a 60 giorni data fattura fine mese, previa verifica della documentazione di regolare esecuzione delle prestazioni. Ogni fattura dovrà riportare il riferimento al contratto di appalto e al codice CIG assegnato. Trova applicazione l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Unitamente alla fattura, l'appaltatore dovrà presentare i seguenti documenti:

- dichiarazione firmata dal legale rappresentante, corredata da apposita certificazione di avvenuto smaltimento/recupero dei rifiuti presso l'impianto di destinazione finale, con indicazione delle quantità di rifiuto ritirato;
- i formulari del trasporto del rifiuto, nelle copie per il produttore, debitamente timbrati e firmati dall'impianto di smaltimento/recupero.

Prima di effettuare il pagamento delle fatture la stazione appaltante provvederà a verificare che l'appaltatore sia in regola con i seguenti adempimenti:

- regolarità contributiva prevista per gli enti assicurativi e previdenziali (DURC);
- regolarità relativa alle imposte e tasse;
- regolarità con i pagamenti di eventuali subappaltatori.

ART. 11 – PENALITA'

Qualora l'appaltatore non effettui il servizio come previsto da contratto, AVA applicherà le seguenti penalità, salvi i maggiori e ulteriori danni risarcibili ai sensi dell'art. 1382 c.c.:

- ritardo nella programmazione dei viaggi fino a 12 ore: nessuna penale;
- ritardo nella programmazione dei viaggi dalle 12 alle 24 ore: penale di € 300/cad.;

- ritardo nella programmazione dei viaggi oltre le 24 ore: penale di € 500/cad. ,
- smarrimento ovvero inadempienze della gestione dei documenti di trasporto: penale di € 150/cad.

La stazione appaltante oltre ad applicare la penale di cui sopra, si riserva la facoltà di richiedere presso altre ditte il servizio non prestato nei termini indicati, e ciò in danno alla ditta inadempiente, salvo e riservato ogni altro diritto o azione.

L'importo della penale sarà trattenuto sull'ammontare delle fatture in pagamento e, in difetto sulla cauzione definitiva prestata.

Qualora il grave ritardo nell'espletamento del servizio dovesse comportare, per la stazione appaltante, il fermo linea di incenerimento, verrà applicato un indennizzo per mancata produzione pari a € 17.000,00 per ogni giorno di mancata produzione.

La stazione appaltante in caso di gravi inadempienze o di ripetute inadempienze contestate, si riserva la facoltà di risolvere il contratto, in danno all'appaltatore.

ART. 12 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

L'esecutore del contratto dovrà costituire una cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo contrattuale, costituita ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con le modalità di cui all'art. 75, comma 3, del medesimo decreto legislativo. Tale garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità e sarà svincolata nei termini e nei modi previsti per legge. Detta garanzia sarà soggetta ad incremento ove ricorrano gli estremi di cui all'art. 113, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 40, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, usufruiscono del beneficio della riduzione del 50% della cauzione e della garanzia fidejussoria previste rispettivamente dall'art. 75 e dall'art. 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per le imprese certificate.

Tutti i rischi derivanti dall'esecuzione del servizio, da qualunque causa determinati, sono a carico dell'appaltatore, che è obbligato a tenere indenne la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità, sia civile che penale. A tal fine l'aggiudicatario dovrà stipulare, con primaria compagnia di assicurazione, una polizza assicurativa, ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., a copertura dei rischi predetti e a garanzia della conseguente responsabilità civile per danni a terzi, per il risarcimento di eventuali danni provocati durante le fasi di esecuzione del servizio. La copertura assicurativa dovrà avere un massimale di garanzia di almeno € 1.500.000,00.

ART. 13 - SUBAPPALTO

E' consentito il subappalto del servizio alle condizioni indicate all'art. 118 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. e 170 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.. In tal caso il concorrente, all'atto dell'offerta, dovrà produrre idonea dichiarazione, con la quale indica le parti del servizio che intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo, rientranti entro il limite del 30% dell'importo contrattuale . In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto non sarà consentito.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere alla Stazione Appaltante copia del contratto di subappalto entro i termini stabiliti dalla normativa vigente.

E' fatto altresì obbligo all'Appaltatore di trasmettere alla Stazione Appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dal medesimo affidatario al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Al momento del deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti per la partecipazione alla gara.

ART. 14 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto assoluto divieto all'impresa aggiudicataria di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto di appalto. In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

ART. 15 – DECADENZA E RISOLUZIONE DELL'APPALTO

La stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto, nei seguenti casi:

- a) gravi e continue inadempienze degli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore;
- b) cessione del contratto;
- c) fallimento o procedure concorsuali dell'appaltatore;
- d) subappalto non autorizzato.